

I SETTORI/3

Professioni della sanità: un esonero a fil di privacy

di **Daniela Stefani** e **Marcello Tarabusi**

Il Garante Privacy ha sollevato al photofinish seri dubbi di tutela dei dati personali nella fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie: mancando il tempo per ripensare il sistema Sdi per adeguarlo alla privacy, nell'immediato l'unica soluzione è stata l'esclusione dall'obbligo di e-fattura per tutte le prestazioni rese da operatori sanitari.

L'articolo 10 bis del decreto legge 119/18, come modificato dalla legge di conversione

136/18, per il 2019 esonerava i soggetti che inviano i dati per la dichiarazione precompilata «con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria». L'articolo 1, comma 53 della legge 145/2018 (legge di Bilancio) ha nuovamente modificato il testo sostituendo l'espressione «sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica» con il più incisivo «non possono emettere fatture elettroniche» e la locuzione «con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria» con la nuova «con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria»: dall'esonero quindi si passa a un vero e proprio divieto.

Il provvedimento del Garante Privacy del 20 dicembre 2018 parla chiaro: «Si ritiene pertanto necessario ingiungere all'Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo Sdi concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall'invio

I soggetti tenuti ad inviare i dati alla TS

- aziende sanitarie locali (Asl);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei

- servizi sanitari e non accreditate al Ssn;
- iscritti agli Albi: dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei veterinari;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)



Le indicazioni per farmacie e parafarmacie

La fattura «resiste» in farmacia

di **Francesco Manfredi**
e **Francesco Capri**

Le farmacie, come altri operatori al dettaglio in ambito sanitario quali ortopedie, parafarmacie o esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari, svolgono un'ampia gamma di operazioni interessate in modo differente dalla fattura elettronica. Molti corrispettivi sono certificati con l'emissione di scontrino, che se è "parlante" consente la detrazione non solo dei prodotti (farmaci, dispositivi ecc.), ma anche dei servizi sanitari. Vi sono però vari casi in cui va emessa fattura:

a) fatture alla Pa (B2G) che non riguardano solo i rapporti con l'Asl (assistenza integrativa, servizi di DPCI. 405/2001 e prenotazioni Cup), ma anche con altre istituzioni (Comuni, aziende pubbliche, scuole e università): l'obbligo di emettere fattura in formato Xml e tra-

smetterla allo Sdi è in vigore già dal 31 marzo 2015;

b) cessione di beni o prestazioni di servizi a soggetti titolari di partita Iva (B2B): tutte le fatture a carico di soggetti titolari di partita Iva saranno obbligatoriamente in formato elettronico, anche se il cliente gode di regimi fiscali agevolati. Per la fatturazione differita, si possono ancora emettere Ddt cartacei;

c) cessione di beni o prestazioni di servizi a soggetti privi di partita Iva (B2C): privati che chiedano la fattura in luogo dello scontrino (ad esempio per fini assicurativi) e enti che hanno solo il codice fiscale. Al cliente – se non rinuncia – va consegnata una copia cartacea (non fiscale), avvisandolo che la e-fattura è resa disponibile nella sua area riservata del sito delle Entrate. Saranno però casi marginali, perché la legge 145/2018 prevede il divieto di fattura elettronica se i dati ivi contenuti sono da inviare al Sistema Ts per detrazioni/deduzioni fiscali (casistica che non riguarda solo le farmacie, ma anche ottici, parafarmacie, professionisti e strutture sanitarie di vario genere). Il cittadino può opporsi alla trasmissione o subito, oppure accedendo a posteriori all'area riservata del sistema Ts. In tale ultimo caso, l'operatore sanitario avrà comunque già trasmesso il dato. Che fare se il cittadino si oppone già al momento dell'emissione del documento di spesa? L'interpretazione preferibile è che l'operatore

sanitario sia tenuto a emettere fattura cartacea: il divieto di e-fattura vale infatti per i dati che «sono da inviare» al Sistema TS, e non solo quelle per cui i dati «sono inviati» (si veda l'altro articolo). Il fatto che l'operatore sanitario provveda effettivamente all'invio è quindi del tutto ininfluenza: solo la fattura cartacea consente, finché non sarà attuato quanto disposto dal Garante, di mettersi al riparo da eventuali contestazioni per la privacy. Attenzione anche alle cessioni tax-free a viaggiatori extracomunitari: dal 1° settembre 2018 è obbligatorio emettere tramite il portale Otello 2.0 fattura elettronica, che consente al cliente di ottenere lo sgravio diretto o il rimborso dell'Iva.

Nessuna modifica per l'**e-commerce**: chi vende prodotti sanitari online (ad esempio la farmacia autorizzata ai sensi del decreto legislativo 219/2006) non è tenuto ad emettere fattura. Se l'utente la chiede, resta fermo il divieto di e-fattura per prodotti da inviare alla precompilata, per cui il documento sarà cartaceo. Dal 1° luglio per chi supera 400mila euro di volume d'affari e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri vi sarà l'obbligo di **trasmissione telematica dei corrispettivi** (già previsto oggi per le vendite tramite distributori automatici). L'ultimo baluardo cartaceo rimane la distinta contabile riepilogativa Asl, che presto o tardi dovrà passare dal formato analogico a quello digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dei dati attraverso il sistema Ts, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell'Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica». Indicazioni non pienamente recepite, poiché non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti a inviare i dati alla precompilata e, stante la vigente normativa, non tutti i documenti emessi possono essere trasmessi dall'operatore al Sistema tessera sanitaria (Ts).

Eppure la tutela della riservatezza è resa necessaria dalla natura della prestazione e non dal tipo di soggetto che la eroga. Ad esempio: vi sono beni detraibili acquistabili nelle farmacie (tenute a trasmettere), ma anche presso sanitarie che non inviano alla Ts; alcuni trattamenti possono essere resi dall'odontoiatra (tenuto a trasmettere) e dall'igienista dentale (impossibilitato a trasmettere). L'obbligo di invio alla precompilata non può essere il discriminante: chiunque eroghi prestazioni sanitarie che originano dati sensibili deve tutelare la privacy del paziente.

Quindi, gli operatori sanitari che non inviano alla Ts non hanno certezze: secondo il Garante, se emettono fattura elettronica per una prestazione B2C violano le norme sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e Codice Privacy; ma non è più consentita (fuori dei casi di esonero/divieto) la fattura cartacea. Come fare? In attesa degli (urgenti) chiarimenti da Agenzia e Garante, alcuni soggetti (quali case di riposo, Onlus) potrebbero optare per la dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis Dpr 633/72) che è invece esclusa per i professionisti sanitari. Nell'attesa è consigliato evitare di emettere e-fatture B2C: una violazione

della privacy non si rimedia, mentre per l'adempimento fiscale c'è pur sempre il ravvedimento. In ogni caso, vista la grande incertezza, non potranno certo essere irrogate sanzioni.

Toccherà al legislatore rimediare il pasticcio: una soluzione potrebbe essere il divieto di e-fattura per tutti gli operatori sanitari, e – per assicurare i controlli – la temporanea reintroduzione dello spesometro (privo di dati sensibili) per i soli soggetti che per vari motivi non trasmettono o non possono trasmettere i dati al sistema Ts. In attesa che l'agenzia delle Entrate ripensi la normativa alla luce dei rilievi del Garante, e che siano uniformati gli adempimenti di tutti gli operatori sanitari a seguito del rioridino degli Ordini di cui alla legge 3/18, ritoccata proprio dai commi 537-542 della legge di Bilancio.

Tutti i sanitari, infine, sono tenuti a emettere e-fattura B2B se il committente è soggetto Iva: consulenze, pareri medico-legali e Ctp a favore di imprese e società; rapporti di collaborazione con ospedali e strutture sanitarie (in cui la fattura B2C è emessa dalla struttura); prestazioni di medico competente per la sicurezza; cessione e locazione di beni strumentali; cessione dello studio professionale. Dalla e-fattura B2B trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.

Semplificato infine il bollo virtuale su e-fatture esenti: versamenti trimestrali con F24 o addebito in c/c tramite il servizio del portale Sdi, dove saranno resi disponibili calcoli modello F/24 da pagare. Invariate le regole del bollo virtuale su documenti diversi dalla e-fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA